

Legge Regionale 27 febbraio 1984, n. 7.

«**Concessione contributi alle Cooperative edilizie costituite tra gli appartenenti alle forze dell' ordine per la costruzione di alloggi**».

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Le riserve di contributi di edilizia agevolata convenzionata, operate sulle disponibilità previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 in attuazione della legge regionale n. 12 del 23 febbraio 1982, sono concesse alle Cooperative edilizie costituite solamente tra gli appartenenti alle Forze dell' Ordine in attività di servizio, individuate dal 2° comma dell' art. 1 della citata legge regionale n. 12/82 per la realizzazione di alloggi per i propri soci.

Il limite massimo del costo di alloggio ammissibile a contributo è quello determinato dalla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando di concorso.

Art. 2

Le Cooperative edilizie partecipanti ai bandi di concorso per l' ottenimento dei contributi devono essere iscritte nel registro prefettizio ed i soci devono possedere i requisiti previsti dalla citata legge 5 agosto 1978, n. 457.

I criteri di priorità nell' individuazione delle cooperative beneficiarie dei contributi devono riferirsi alla cantierabilità dei programmi costruttivi nonché a programmi il cui progetto di realizzazione preveda il ricorso alle fonti energetiche alternative a quelle tradizionali per la produzione di acqua calda sanitaria.

Art. 3

La Giunta regionale predispose apposito bando di concorso nel quale viene fissato il limite massimo di n. 24 alloggi per ciascuna Cooperativa beneficiaria del contributo, elevabile a 36 alloggi per quelle che localizzino l' intervento costruttivo nei Comuni con oltre 60 mila abitanti, quale risulta dall' ultimo censimento ufficiale della popolazione.

L'anzidetto bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania dalla cui data di pubblicazione decorre il termine di scadenza per la presentazione delle domande in uno alla documentazione comprovante i requisiti ed i criteri di priorità per la partecipazione.

Art. 4

Presso la sede dell' Assessorato regionale all'Edilizia Economica e Popolare viene istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, una apposita commissione per l' istruttoria e l'esame delle richieste, nonché per la formulazione della graduatoria.

Qualora più Cooperative si classifichino a parità di punteggio, al fine di individuare la posizione utile delle stesse sino alla concorrenza della disponibilità, si ricorre a sorteggio tra quelle appartenenti ad una stessa fascia.

Le operazioni di sorteggio sono eseguite a cura della Commissione come sopra istituita; della data e della sede del sorteggio viene dato preventivo avviso tramite i rispettivi Comandi regionali onde permettere ai rappresentanti delle Cooperative interessate, ove lo ritengono, di assistere alle succitate operazioni.

Una volta effettuati i sorteggi, la graduatoria deve essere trasmessa all'Assessore che sovrintende al Servizio Edilizia Economica e Popolare che ne propone l' approvazione alla Giunta regionale.

Art. 5

La Commissione prevista dal 1° comma dell' art. 4 è così composta:

- a) da un Rappresentante rispettivamente dell' Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale, degli Agenti di Custodia, designati dai relativi Comandi Generali, nonché da due rappresentanti dei Sindacati della Polizia di Stato più rappresentativi nella Regione;
- b) da un Funzionario del Servizio Edilizia Economica e Popolare della Regione Campania, nominato dal Presidente della Giunta regionale su designazione dell' Assessore che sovrintende al servizio stesso;
- c) da un Rappresentante per ciascuna delle tre Organizzazioni della Cooperazione più rappresentative (Confederazione Generale Cooperative Italiane, Lega Nazionale delle Cooperative Italiane e Associazione Generale Cooperative).

La Commissione è presieduta dall' Assessore all' Edilizia Economica e Popolare, il quale è incaricato anche di invitare le parti interessate a designare i propri rappresentanti, entro il termine di giorni quindici, avvertendo che, decorso inutilmente detto periodo, la Commissione si intende validamente costituita, purchè rappresentata da almeno i due terzi dei Componenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza dai partecipanti alla seduta purchè siano presenti almeno la metà più uno dei Componenti la Commissione; in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale, nominato dall' Assessore all' Edilizia Economica e Popolare.

Art. 6

All'onere derivante dall' attuazione della presente legge per il 1984 e successivi si farà fronte con l'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1984 «Interventi per l' edilizia agevolata» corrispondente al cap. 602 del bilancio per l'anno finanziario 1983.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 27 febbraio 1984

Fantini